

ATTENZIONE: La seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

All'interno del proprio sistema di recupero crediti l'Inps, prima di procedere alla iscrizione a ruolo ed alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di [cartella esattoriale](#), promuove una politica definita degli "**avvisi bonari**", cioè comunicazioni finalizzate a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni contributive e la regolarizzazione da parte del contribuente (msg. 020838 del 24/07/2006; msg. 023688 del 04.09.2006, msg 030545 del 19.12.2007).

In particolare l'Inps, con l'avviso, **segnala i contributi dovuti e non pagati alla scadenza** (o versati in ritardo) relativamente all'anno in corso, a quello precedente o ad anni pregressi (nei limiti della prescrizione), accertati d'ufficio o tramite l'attività di vigilanza. L'avviso di pagamento ha, inoltre, valore di **atto interruttivo** dei termini di prescrizione.

Dal mese di ottobre 2006 è attivo, nell'ambito del nuovo canale di comunicazione Inps-Cliente denominato "**ICON@- INPS comunica via e-mail**" (vedi msg. 027680 del 17.10.2006), l'invio tramite e-mail ai consulenti del lavoro della copia dell'avviso bonario alle aziende da loro assistite. Ciò al fine di assicurare certezza e celerità del recapito di tali comunicazioni.

In attesa dell'apertura di un canale di posta elettronica certificata, le e-mails affiancano (ma non sostituiscono) il tradizionale metodo di notifica dell'avviso bonario a mezzo raccomandata A/R.

INVIO DEGLI AVVISI

Dal 30 ottobre 2006, riguardo ai contributi dovuti dai **datori di lavoro dipendente**, il sistema informatico dell'Inps emette avvisi bonari con cadenza settimanale per tutte le inadempienze. Per i datori di lavoro dipendente, tali avvisi hanno ad oggetto una vasta tipologia di debiti previdenziali, ad esempio derivanti da:

- un DM parzialmente o totalmente insoluto;
- denuncia di regolarizzazione spontanea (operate con modello DMV di tipo 3);
- note di rettifica attive non contestate;
- addebiti scaturenti dal confronto monti retributivi (cosiddetto confronto-cumuli);
- verbali ispettivi Inps, da verbali ispettivi di altri Enti (ad es. INAIL o Ispettorato del Lavoro);
- denunce dei lavoratori.

COMPORTAMENTO DEL CONTRIBUENTE

Entro 30 giorni dalla notifica dell'Avviso di Pagamento, è possibile effettuare:

- il pagamento dell'intero debito mediante modello F24 utilizzando la codeline indicata a margine dell'Avviso stesso;
- la contestazione dell'avviso, qualora il contribuente ritenga che gli addebiti contenuti nell'avviso stesso siano totalmente o parzialmente infondati.
- la richiesta di [dilazione del pagamento](#):

N.B.: per artigiani, commercianti ed agricoli, in caso di dilazione, per effettuare il pagamento non dovrà più essere utilizzata la codeline indicata nell'avviso bonario;

Trascorsi 30 giorni senza che il contribuente abbia posto in essere uno di tali comportamenti, l'Inps procede alla iscrizione a ruolo a mezzo di [cartella esattoriale](#) (cioè alla segnalazione telematica del credito alla concessionaria per l'emissione della relativa cartella esattoriale).

Sui crediti oggetto di avviso di pagamento vengono calcolate le somme aggiuntive applicando il regime sanzionatorio, ai sensi della [legge 388/2000](#).

Lettera avviso bonario

PAGAMENTO

Deve essere effettuato compilando un modello F24 con la "codeline" indicata a margine dell'avviso di pagamento e con le seguenti causali di versamento:

AR - ARN artigiani

CR - CRN commercianti

RLAA- lavoratori agricoli autonomi

RC01- aziende con dipendenti

Per i datori di lavoro dipendente la codeline è formata dalla matricola aziendale e dalla (o dalle) mensilità cui l'inadempienza stessa si riferisce.

CONTESTAZIONE

L'importo richiesto con avviso di pagamento può essere contestato.

A titolo di esempio si citano alcune tipologie di contestazione:

LAVORATORI AUTONOMI ARTIGIANI /COMMERCianti:

- **versamenti effettuati** con F24 **non ancora confluìti** sulla posizione assicurativa per anomalie tecniche o errori nella compilazione del mod. F24;

N.B I versamenti relativi a contributi fissi o entro il minimale non vengono accreditati in base al numero rata indicato nella codeline, ma in base alla prima rata scaduta e non pagata (ad esempio: si omette il pagamento della prima rata e si effettuano regolarmente i pagamenti delle tre successive rate. L'imputazione contabile del versamento avviene sempre a copertura della prima rata scaduta e non versata, pertanto l'avviso di pagamento conterà il mancato pagamento della quarta rata).

- scoperture contributive rilevate con **verbale di accertamento contestato**, o derivanti da imposizione d'ufficio contro la quale è stato presentato **ricorso amministrativo**;
- **attività cessata** e non registrata negli archivi Inps;
- contributi richiesti dovuti solo in parte (o non dovuti) perché oggetto di [rateizzazioni derivanti da eventi eccezionali](#) (sospensione, differimento, riduzione);
- contributi richiesti dovuti solo in parte (o non dovuti) perché oggetto di [condono](#);
- scoperture contributive relative a [soggetti di età superiore a 65 anni](#), titolari di pensione diretta Inps, i quali abbiano richiesto la riduzione del carico contributivo al 50% (Legge 449/97).

AZIENDE CON DIPENDENTI:

- **versamenti effettuati** con F24 **non confluìti** sulla posizione assicurativa per anomalie tecniche o errori nella compilazione del mod. F24;
- **attività** con dipendenti **cessata o sospesa** e relativa registrazione non presente negli archivi Inps;
- contributi richiesti dovuti solo in parte (o non dovuti) perché oggetto di [rateizzazioni derivanti da eventi eccezionali](#) (sospensione, differimento, riduzione);
- contributi richiesti dovuti solo in parte (o non dovuti) perché oggetto di [condono](#);
- **scopertura contributiva già oggetto di precedente verbale**;
- **saldo** (ancora dovuto a copertura di un modello di denuncia mensile (DM) già presentato) **contestato** in quanto derivante da **mero errore formale** di compilazione del DM, ovvero da **mancato aggiornamento**, nell'archivio-iscrizioni, delle caratteristiche contributive (**CSC e CA**) dell'azienda.

LAVORATORI AGRICOLI

- **versamenti effettuati** con F24 **non confluìti** sulla posizione assicurativa per anomalie tecniche o errori nella compilazione del mod. F24;
- **attività agricola autonoma** per quale la risulta la scopertura contributiva **variata o cessata** e relativa domanda non ancora acquisita negli archivi informatici dell'Inps;
- contributi richiesti dovuti solo in parte (o non dovuti) perché oggetto di [rateizzazioni derivanti da eventi eccezionali](#) (sospensione, differimento, riduzione);
- contributi compensati con crediti AGEA;

LA DILAZIONE DEL DEBITO

L'oggetto della dilazione è costituito dal debito contributivo, dalle sanzioni civili e dagli interessi di dilazione (6 punti oltre il tasso ufficiale di riferimento). Non possono essere dilazionati i contributi non ancora scaduti e cioè contributi per i quali non sia ancora decorso il termine entro cui vanno pagati.

Condizione essenziale per l'autorizzazione alla dilazione è che **l'istanza comprenda tutti i debiti contributivi a carico dell'azienda**.

Bisogna quindi fare una valutazione complessiva della situazione debitoria considerando la possibilità che oltre ai debiti oggetto di cartella esattoriale, vi siano debiti in fase amministrativa (ad es. contestati con un avviso di pagamento), o in fase di recupero presso l'ufficio legale dell'Inps ovvero già iscritti a ruolo ma rispetto ai quali la relativa cartella non è ancora stata notificata.

NOTA BENE: fino al 30.12.2007, in caso di debito già notificato con cartella esattoriale, era possibile chiedere la rateazione del carico iscritto a ruolo a condizione che l'esattoria non avesse iniziato gli atti esecutivi (D. Lgs. 46/99).

Tale vincolo è stato eliminato con la promulgazione della legge 28 febbraio 2008 n. 31 che ha convertito con modificazioni il D.L. 31

dicembre 2007 (cosiddetto "decreto 1000 proroghe").

Infatti la citata legge ha abrogato il comma 2 dell'art. 19 del D.P.R. 620/1973, che impediva di concedere le dilazioni sui crediti sottoposti a procedura esecutiva (msg. 6292/2008).

In ogni caso si precisa che l'ipoteca ed il fermo amministrativo da parte dell'esattore sono da considerarsi un mero atto conservativo dei beni immobili e mobili del debitore, con valore di misura cautelare e pertanto non costituiscono inizio di una procedura esecutiva.

Non erano, pertanto, già sotto la previgente normativa, di impedimento ad una richiesta di dilazione (circ. 161/2000; msg. 006070/2005).